

Traduzione non ufficiale

*Serie dei Trattati Europei - n° 220***Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista)**

Rotterdam, 30.1.2017

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati contraenti della Convenzione culturale europea (STE n. 18), firmatari della presente Convenzione,

considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa consiste nel realizzare una più stretta unione tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune;

considerando che la libertà di creazione e la libertà di espressione costituiscono elementi fondamentali di questi principi;

considerando che la promozione della diversità culturale dei differenti Paesi europei è uno degli scopi della Convenzione culturale europea;

vista la *convenzione UNESCO sulla Protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali* (Parigi, 20 ottobre 2005), che riconosce la diversità culturale come una caratteristica distintiva dell'umanità e si impegna a rafforzare la creazione, la produzione, la diffusione, la distribuzione e la fruizione delle espressioni culturali;

considerando che la coproduzione cinematografica, strumento di creazione e di espressione della diversità culturale su scala globale, deve essere rafforzata;


consapevoli del fatto che la cinematografia è un importante mezzo di espressione culturale ed artistica, con un ruolo essenziale nel sostenere la libertà di espressione, la diversità e la creatività nonché la cittadinanza democratica;

determinati per lo sviluppo di questi principi e ricordando le raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul cinema e sui mezzi audiovisivi, e in particolare la Raccomandazione n. R (86) 3 sulla promozione della produzione audiovisiva in Europa, nonché la Raccomandazione CM/n. R (2009) 7 sulle politiche cinematografiche nazionali e la diversità delle espressioni culturali;

riconoscendo che la Risoluzione n. R (88) 15 che istituisce il Fondo europeo di sostegno alla coproduzione e alla diffusione di opere cinematografiche e audiovisive "Eurimages", è stata modificata per consentire l'adesione degli Stati non membri;

decisi a raggiungere questi obiettivi grazie ad uno sforzo comune per promuovere la cooperazione e definire regole che si adeguino all'insieme delle coproduzioni cinematografiche;

considerando che l'adozione di regole comuni tende a diminuire le restrizioni ed a favorire la



Traduzione non ufficiale

cooperazione nell'ambito delle coproduzioni cinematografiche;

considerando l'evoluzione tecnologica, economica e finanziaria dell'industria cinematografica dalla data di apertura alla firma della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica (STE n. 147) nel 1992;

ritenendo che questo sviluppo imponga una revisione della Convenzione del 1992 al fine di garantire la pertinenza e l'efficacia di tale quadro normativo per la coproduzione delle opere cinematografiche;

riconoscendo che la presente convenzione è destinata a sostituire la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Scopo della Convenzione

Le Parti della presente Convenzione s'impegnano ad incoraggiare lo sviluppo della coproduzione cinematografica internazionale, conformemente alle disposizioni seguenti.

Articolo 2 – Campo d'applicazione

- 1 La presente Convenzione disciplina le relazioni tra le Parti nell'ambito delle coproduzioni multilaterali che hanno origine sul territorio delle Parti contraenti.
- 2 La presente Convenzione si applica:
 - a alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori che risiedono in tre Parti diverse della Convenzione; e
 - b alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori che risiedono in tre Parti differenti della Convenzione, nonché uno o più coproduttori che non risiedono in queste ultime. La partecipazione complessiva dei coproduttori che non risiedono negli Stati contraenti della Convenzione non può tuttavia superare il 30% del costo totale della produzione.


In ogni caso, la presente Convenzione si applica soltanto a condizione che l'opera risponda alla definizione di opera cinematografica coprodotta ufficialmente come specificato all'articolo 3, sotto-paragrafo c, riportato qui di seguito.

- 3 Le disposizioni degli accordi bilaterali conclusi tra le Parti della presente Convenzione restano applicabili alle coproduzioni bilaterali.

Nel caso delle coproduzioni multilaterali, le disposizioni contenute nella presente Convenzione prevalgono su quelle degli accordi bilaterali conclusi tra le Parti della Convenzione. Le disposizioni concernenti le coproduzioni bilaterali restano in vigore, se esse non contrastano con le disposizioni della presente Convenzione.

- 4 In assenza di un accordo che disciplini le relazioni bilaterali di coproduzione tra due Parti contraenti della presente Convenzione, essa si applica anche alle coproduzioni bilaterali, salvo se una delle Parti in questione ha espresso una riserva, alle condizioni previste dall'articolo 22.

Articolo 3 – Definizioni



Traduzione non ufficiale

Ai fini della presente Convenzione:


- a il termine "opera cinematografica" designa le opere di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, in particolare le opere cinematografiche di fiction, di animazione ed i documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistente in ciascuna Parte interessata, destinati ad essere diffusi nelle sale cinematografiche;
- b il termine "coproduttori" designa le società di produzione cinematografica o i produttori che risiedono nelle Parti contraenti della presente Convenzione e sono legati da un contratto di coproduzione;
- c il termine "opera cinematografica coprodotta ufficialmente" (di seguito indicata come "il film") designa le opere cinematografiche che rispondono alle condizioni definite nell'allegato II, parte integrante della presente Convenzione;
- d il termine "coproduzione multilaterale" designa un'opera cinematografica prodotta da almeno tre coproduttori, come definiti all'articolo 2 paragrafo 2, precedentemente riportato.

Capitolo II – Norme applicabili alle coproduzioni**Articolo 4 – Assimilazione ai film nazionali**

- 1 Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione multilaterale e contemplate dalla presente Convenzione fruiscono a pieno diritto dei vantaggi accordati ai film nazionali in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore in ciascuna Parte della presente Convenzione partecipante alla coproduzione in questione.
- 2 I vantaggi sono accordati a ciascun coproduttore dalla Parte in cui esso risiede, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di questa Parte e in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 5 – Modalità d'ammissione al regime di coproduzione

- 1 Ogni coproduzione di opere cinematografiche deve essere approvata dalle autorità competenti delle Parti in cui risiedono i coproduttori, dopo la consultazione tra dette autorità e conformemente alle modalità fissate nell'allegato I, che è parte integrante della presente Convenzione.
- 2 Le richieste di ammissione al regime di coproduzione sono stabilite, in vista della loro approvazione da parte delle autorità competenti, secondo le disposizioni della procedura di presentazione delle domande fissate nell'allegato I. Questa approvazione è irrevocabile, salvo in caso di mancato rispetto degli impegni iniziali in materia artistica, economica o tecnica.
- 3 I progetti a carattere manifestamente pornografico, quelli che incitano alla discriminazione, all'odio o alla violenza, oppure quelli che offendono apertamente la dignità umana, non possono essere ammessi al regime di coproduzione.
- 4 I benefici previsti dalla coproduzione sono accordati ai coproduttori reputati di possedere un'organizzazione tecnica e finanziaria adeguata, nonché qualifiche professionali sufficienti.
- 5 Ogni Stato contraente indica quali sono le autorità competenti menzionate al paragrafo 2 mediante una dichiarazione fatta al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tale dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento successivo.

Articolo 6 – Proporzioni dei rispettivi apporti dei coproduttori

Traduzione non ufficiale

- 1 Nel caso di una coproduzione multilaterale, la partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 5% e la partecipazione maggioritaria non può superare l'80% del costo totale di produzione dell'opera cinematografica. Qualora la partecipazione minoritaria fosse inferiore al 20% o qualora la coproduzione sia soltanto finanziaria, la Parte interessata può applicare disposizioni tendenti a ridurre o a impedire l'accesso ai meccanismi nazionali di sostegno alla produzione.
- 2 Qualora la presente Convenzione fungesse da accordo bilaterale tra due Parti alle condizioni previste dall'articolo 2 paragrafo 4, la partecipazione minoritaria non potrà essere inferiore al 10%, mentre la partecipazione maggioritaria non dovrà superare il 90% del costo totale della produzione dell'opera cinematografica. Qualora la partecipazione minoritaria fosse inferiore al 20% o qualora la coproduzione sia soltanto finanziaria, la Parte interessata può applicare disposizioni tendenti a ridurre o a impedire l'accesso ai meccanismi nazionali di sostegno alla produzione.

Articolo 7 – Diritti dei coproduttori sull'opera cinematografica


- 1 Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la proprietà congiunta dei diritti sulle proprietà tangibili e intangibili del film. Il contratto includerà una disposizione volta a garantire che il master del film (la prima versione completata) sia depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori e che sia loro accessibile.
- 2 Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore il diritto di accedere al materiale e al master del film per usarlo come supporto che consenta la riproduzione.

Articolo 8 – Partecipazione tecnica e artistica

- 1 L'apporto di ciascun coproduttore deve comportare categoricamente una partecipazione tecnica e artistica effettiva. In linea di massima, e nel rispetto degli obblighi internazionali che legano le Parti contraenti, l'apporto dei coproduttori consistente in personale creativo, tecnico e artistico, nonché in interpreti e in industrie tecniche, deve essere proporzionale al loro investimento.
- 2 Con riserva degli obblighi internazionali che legano le Parti contraenti e delle esigenze della sceneggiatura, il personale che compone la squadra addetta alle riprese del film deve provenire dagli Stati contraenti della coproduzione; in linea di massima la postproduzione si effettuerà in uno di questi Stati.

Articolo 9 – Coproduzioni finanziarie

- 1 In deroga alle disposizioni dell'articolo 8 e in conformità alle disposizioni specifiche e ai limiti fissati nelle disposizioni in vigore nelle Parti, possono essere ammesse al beneficio della presente Convenzione le coproduzioni che rispondono alle condizioni seguenti:
 - a includono una o più partecipazioni minoritarie che potrebbero essere limitate all'ambito finanziario, conformemente al contratto di coproduzione, a condizione che ciascuna Parte nazionale abbia una quota non inferiore al 10% e non superiore al 25% dei costi di produzione;
 - b includono un coproduttore maggioritario che apporti una partecipazione tecnica e artistica effettiva e che soddisfi le condizioni richieste per far sì che l'opera cinematografica venga riconosciuta quale lavoro nazionale nel suo Paese;
 - c aiutano a promuovere la diversità culturale e il dialogo interculturale; e
 - d sono oggetto di contratti di coproduzione che implicano disposizioni relative alla ripartizione delle entrate.
- 2 Il regime di coproduzione sarà accordato alle coproduzioni finanziarie solo dopo



Traduzione non ufficiale

l'autorizzazione, concessa caso per caso dalle autorità competenti, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 10 riportato qui di seguito.

Articolo 10 – Equilibrio generale degli scambi

- 1 Negli scambi cinematografici tra le Parti contraenti deve essere mantenuto un equilibrio generale per quanto riguarda sia l'ammontare complessivo degli investimenti, sia le partecipazioni artistiche e tecniche alle opere cinematografiche realizzate in coproduzione.
- 2 Se una Parte constata, dopo un periodo ragionevole di tempo, un deficit nei suoi rapporti di coproduzione con una o più Parti, può subordinare, il suo consenso a una futura coproduzione al ripristino dell'equilibrio nelle sue relazioni cinematografiche con tale o tali Parti.

Articolo 11 – Entrata e soggiorno

Nel quadro della legislazione e della regolamentazione nonché degli obblighi internazionali in vigore, ciascuna Parte facilita l'entrata e il soggiorno, nonché la concessione dei permessi di lavoro sul suo territorio al personale tecnico e artistico delle altre Parti che partecipano alla coproduzione. Inoltre, ciascuna Parte consente l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione e alla distribuzione delle opere cinematografiche realizzate nel quadro della presente Convenzione.

Articolo 12 – Indicazione dei Paesi coproduttori

- 1 Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione devono essere presentate con l'indicazione dei Paesi coproduttori.
- 2 Questa indicazione deve figurare chiaramente nei titoli di testa e di coda, nella pubblicità commerciale e nel materiale promozionale delle opere cinematografiche e al momento della loro presentazione.

Articolo 13 – Esportazione

Se un'opera cinematografica realizzata in coproduzione è esportata in un Paese dove le importazioni di opere cinematografiche sono contingentate e una delle Parti contraenti non dispone della libera entrata delle sue opere cinematografiche nel Paese importatore:

- a l'opera cinematografica è aggiunta in linea di massima al contingente del Paese la cui partecipazione è maggioritaria;
- b nel caso in cui un'opera cinematografica comporti una partecipazione uguale dei differenti Paesi, l'opera cinematografica è attribuita al contingente del Paese che ha le migliori possibilità di esportazione nel Paese d'importazione;
- c se l'attribuzione non può essere effettuata secondo le disposizioni fissate nei sottoparagrafi a e b di cui sopra, l'opera cinematografica è attribuita al contingente della Parte che fornisce il regista.



Traduzione non ufficiale

Articolo 14 – Lingue

Al momento dell'ammissione al regime di coproduzione, l'autorità competente di una Parte può esigere dal coproduttore che risiede in quest'ultima una versione finale dell'opera cinematografica in una delle lingue di questa Parte.

Articolo 15 – Festival


A meno che i coproduttori decidano altrimenti, le opere cinematografiche coprodotte sono presentate ai festival internazionali dalla Parte in cui risiede il coproduttore maggioritario oppure, nel caso delle partecipazioni finanziarie paritetiche, dalla Parte contraente che fornisce il regista.

Capitolo III – Disposizioni finali**Articolo 16 – Effetti della convenzione**

- 1 La presente convenzione sostituisce, per quanto riguarda gli Stati contraenti, la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, aperta alla firma in data 2 ottobre 1992.
- 2 Nelle relazioni tra una Parte contraente della presente convenzione e una Parte contraente della convenzione del 1992 che non abbia ratificato la presente Convenzione, resta applicabile la Convenzione del 1992.

Articolo 17 – Applicazione della convenzione ed emendamenti agli allegati I e II

- 1 L'applicazione della presente convenzione è affidata al Consiglio di Gestione del Fondo europeo di sostegno per la co-produzione e distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive creative "Eurimages".
- 2 Ogni Parte contraente della presente convenzione che non sia membro di "Eurimages" può essere rappresentata e dispone di un voto nel Consiglio di Gestione di "Eurimages" quando il Consiglio svolge i compiti ad esso assegnati dalla presente convenzione.
- 3 Al fine di promuovere l'efficace applicazione della convenzione, il Consiglio di Gestione di "Eurimages" può:
 - a formulare proposte al fine di facilitare lo scambio tra le parti di esperienze e di buone prassi;
 - b formulare il proprio parere in merito a qualsiasi questione riguardante l'applicazione e l'attuazione della presente convenzione e formulare raccomandazioni specifiche per le Parti in tal senso.
- 4 Nel contesto del continuo aggiornamento delle disposizioni degli allegati I e II della presente convenzione, al fine di garantire la loro costante rilevanza nel quadro delle prassi comuni nell'industria cinematografica, proposte di modifica possono essere presentate da qualsiasi Parte contraente, da parte del Comitato dei Ministri o del Consiglio di Gestione del Fondo europeo di sostegno per la coproduzione e distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive creative "Eurimages". Queste proposte di modifica devono essere comunicate alle Parti dal Segretario generale del Consiglio d'Europa.
- 5 Dopo aver consultato le Parti interessate, il Comitato dei Ministri può adottare una modifica proposta in conformità al paragrafo 4 e con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa. La modifica entra in vigore quando è trascorso il periodo di un anno dalla data dalla quale è stata trasmessa la comunicazione alle Parti. Durante questo periodo, ogni Parte contraente può notificare al Segretario generale qualsiasi obiezione all'entrata in vigore della modifica per quanto la riguarda.



Traduzione non ufficiale

- 6 Se un terzo delle Parti contraenti notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa un'obiezione all'entrata in vigore della modifica, la modifica non entrerà in vigore.
- 7 Se meno di un terzo delle parti notifica un'obiezione, la modifica entra in vigore per le Parti che non hanno notificato un'obiezione.
- 8 Una volta che una modifica è entrata in vigore in conformità con i paragrafi 5 e 7 del presente articolo e una Parte contraente abbia notificato un'obiezione a esso, la modifica entra in vigore nei confronti della Parte interessata il primo giorno del mese successivo alla data nella quale la Parte contraente ha notificato al Segretario generale del Consiglio d'Europa la propria accettazione della modifica. Una Parte che ha formulato una obiezione può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
- 9 Se il Comitato dei Ministri adotta una modifica, uno Stato o l'Unione europea non può esprimere il suo consenso a essere vincolato dalla convenzione senza accettare allo stesso tempo la modifica.

Articolo 18 – Firma, ratifica, accettazione, approvazione


- 1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati, Parti contraenti della Convenzione culturale europea che possono acconsentire ad essere vincolati mediante:
 - a la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure
 - b la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
- 2 Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 19 – Entrata in vigore

- 1 La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, tra cui almeno due Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad esserne vincolati, conformemente alle disposizioni fissate all'articolo 18.
- 2 Per ogni Stato firmatario che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 20 – Adesione degli Stati non membri

- 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, previa consultazione delle Parti contraenti, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa, nonché l'Unione europea, ad aderire alla presente Convenzione, mediante una decisione presa dalla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto ad un seggio nel Comitato dei Ministri.
- 2 Per ciascuno Stato aderente o per l'Unione europea, in caso di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.



Traduzione non ufficiale

Articolo 21 – Clausola territoriale

- 1 Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio o i territori a cui applicare la presente Convenzione.
- 2 Ogni Parte può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.
- 3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due precedenti paragrafi può essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 22 – Riserve

- 1 Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che l'articolo 2 paragrafo 4 non sia applicato nelle sue relazioni bilaterali di coproduzione con una o più Parti. Inoltre, ogni Stato può riservarsi il diritto di fissare una partecipazione massima diversa da quella stabilita all'articolo 9 paragrafo 1.a. Non è ammessa altra riserva.
- 2 Ciascuna Parte che ha formulato una riserva conformemente al paragrafo precedente può ritirarla completamente o in parte, indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.


Articolo 23 – Denuncia

- 1 Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
- 2 La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 24 – Notifiche

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa nonché all'Unione europea e a ciascuno Stato che ha aderito alla presente Convenzione o che è stato invitato a farlo:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 19, 20 e 21;
- d ogni riserva e ritiro della riserva eseguiti conformemente all'articolo 22;



Traduzione non ufficiale

- e ogni dichiarazione eseguita conformemente all'articolo 5 paragrafo 5;
- f ogni denuncia notificata conformemente all'articolo 23;
- g ogni altro atto, notifica o comunicazione in relazione alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Rotterdam, il 30 gennaio 2017, in francese e inglese, le due versioni facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati menzionati nell'articolo 18 paragrafo 1 nonché ad ogni Stato e alla Unione europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.

**Allegato I – Procedura di
presentazione delle domande**

Per beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione, i coproduttori che risiedono nelle Parti contraenti devono, a tempo debito prima dell'inizio delle riprese o dell'animazione principale, presentare una domanda d'ammissione al regime della coproduzione allegando i documenti menzionati qui di seguito. I seguenti documenti devono pervenire alle autorità competenti in numero sufficiente per potere essere trasmessi alle autorità delle altre Parti contraenti al più tardi un mese prima dell'inizio delle riprese:


- una dichiarazione dello stato dei diritti d'autore;
- una sinossi del film;
- una lista provvisoria degli elementi tecnici e artistici dei Paesi interessati;
- un preventivo e un piano di finanziamento provvisorio;
- uno piano di lavorazione provvisorio;
- il contratto di coproduzione o un accordo breve ("deal memo") stipulato tra i coproduttori. Questo documento deve includere clausole che stabiliscano la ripartizione tra i coproduttori dei proventi o dei mercati.

Lo stato di coproduzione finale è concesso al completamento del film e dopo l'esame dei seguenti documenti di produzione definitivi da parte delle autorità nazionali:

- una catena dei diritti completa;
- una sceneggiatura definitiva;
- una lista definitiva degli elementi tecnici e artistici dei Paesi interessati;
- un rapporto definitivo sui costi;
- un piano di finanziamento definitivo;
- il contratto di coproduzione stipulato tra i coproduttori. Questo contratto deve includere clausole che stabiliscano la ripartizione tra i coproduttori dei proventi o dei mercati.

Le autorità nazionali possono richiedere qualsiasi altro documento necessario per la valutazione della domanda in conformità con la legislazione nazionale.

La domanda e la documentazione richiesta devono essere presentate possibilmente nella lingua delle autorità competenti alle quali devono essere sottoposte.




Traduzione non ufficiale

Le autorità nazionali competenti provvedono a trasmettersi reciprocamente le documentazioni che avranno ricevuto. Quelle della Parte con una partecipazione finanziaria minoritaria non daranno il loro consenso che dopo avere conosciuto l'opinione di quelle della Parte la cui partecipazione è maggioritaria.

Allegato II – Definizione di un'opera cinematografica qualificata

- 1 Un'opera cinematografica di finzione si qualifica come coproduzione ufficiale ai sensi dell'articolo 3, sotto-paragrafo c, se, in relazione agli elementi originati dagli Stati aderenti alla Convenzione, essa ottiene almeno 16 punti su un possibile totale di 21, in base ai criteri riportati nell'elenco seguente.
- 2 Tenuto conto delle caratteristiche della coproduzione, le autorità competenti possono, dopo una reciproca consultazione, ammettere al regime della coproduzione un'opera con un numero di punti inferiore a quello normalmente richiesto di 16 punti.


Elementi provenienti dagli Stati contraenti della Convenzione	Punti di valutazione
Regista	4
Sceneggiatore	3
Compositore	1
Primo ruolo	3
Secondo ruolo	2
Terzo ruolo	1
Capo reparto – fotografia	1
Capo reparto – suono	1
Capo reparto – montaggio	1
Capo reparto – scene o costumi	1
Studio o luogo delle riprese	1
Luogo di elaborazione degli effetti visivi (VFX) o delle immagini generate al computer (CGI)	1
Luogo della postproduzione	1
	21
N.B. I primi, secondi e terzi ruoli sono determinati in base alle giornate di ripresa.	



Traduzione non ufficiale

- 3 Un'opera cinematografica di animazione si qualifica come coproduzione ufficiale ai sensi dell'articolo 3, sotto-paragrafo c, se ottiene almeno 15 punti su un possibile totale di 23 in base ai criteri riportati nell'elenco seguente.
- 4 Tenuto conto delle caratteristiche della coproduzione, le autorità competenti possono, dopo una reciproca consultazione, ammettere al regime della coproduzione un'opera con un numero di punti inferiore a quello normalmente richiesto di 15 punti.

Elementi provenienti dagli Stati contraenti della Convenzione	Punti di valutazione
Ideazione	1
Sceneggiatura	2
Ideazione dei personaggi	2
Composizione musicale	1
Regia	2
Storyboard	2
Scenografo	1
Sfondi computerizzati	1
Composizione scenografica ("layout") (2D) o composizione scenografica e previsualizzazione ("camera blocks") (3D)	2
75% delle spese per l'animazione sostenute negli Stati contraenti della Convenzione	3
75% delle operazioni di pulizia, di intercalazione e di colorazione eseguite negli Stati contraenti della convenzione (2D) <i>oppure</i> 75% delle operazioni di colorazione, di illuminazione, di articolazione ("rigging"), di modellazione e di texturing eseguite negli Stati contraenti della convenzione (3D)	3
Compositing o riprese	1
Montaggio	1
Sonoro	1
	23



Traduzione non ufficiale

- 5 Un'opera cinematografica sotto forma di documentario si qualifica come coproduzione ufficiale ai sensi dell'articolo 3, sotto-paragrafo c, se ottiene almeno il 50% del totale dei punti possibili in base ai criteri riportati nell'elenco seguente.
- 6 Tenuto conto delle esigenze della coproduzione, le autorità competenti possono, dopo essersi messe d'accordo tra loro, ammettere al regime della coproduzione un'opera con un numero di punti inferiore del 50% al totale normalmente richiesto.

Elementi provenienti dagli Stati contraenti della Convenzione	Punti di valutazione
Regista	4
Sceneggiatore	1
Operatore di ripresa	2
Montatore	2
Ricercatore	1
Compositore	1
Sonoro	1
Luogo delle riprese	1
Luogo della postproduzione	2
Sede di elaborazione degli effetti visivi (VFX) o delle immagini generate al computer (CGI)	1
	<hr/> 16